

A.I.A.F. (Associazione per la famiglia ed i minori)
Regione Emilia Romagna – Presidente Avv. Valeria Fabi
Indagine conoscitiva

Il DDL n. 957 sul quale oggi si chiede il parere delle Associazioni familiariste vorrebbe introdurre dinamiche peggiorative rispetto alla già tanto discussa Legge n. 54/06 che ha modificato l'art. 155 c.c.. Ove questo DDL fosse accolto produrrebbe nell'ambito familiare, un rapporto davvero esplosivo tra coniugi e non, e conseguenti danni sui minori.

Mi scuso per l'enfasi con cui esporrò le mie tesi. Ma sono circa 50 anni che combatto con le riforme sulla famiglia ed i minori e Vi assicuro che mentre parlo, provo molta sofferenza nel timore che il Legislatore possa accettare e credere a quello che il Prof. Maglietta, illustre docente di materie scientifiche, sostiene nella presentazione.

E' vero il contrario, invece, e cioè che "l'affido condiviso" è oramai platealmente applicato in quanto ipotesi giuridica generale, mentre l'affidamento monogenitoriale è considerato ipotesi residuale (come del resto dispone la Legge n. 54/06)!

Quella che risulta verità sostanziale, sarebbe lo spostamento dei figli, in continuazione, tra le due abitazioni dei genitori essendo questa l'ipotesi conseguente all'applicazione della "pariteticità" che costringerebbe il minore a cambiare letto ogni sera (come già suggeriva la Legge 54/06, ma che oggi questo DDL imporrebbe) per favorire la parità di tempo tra gli adulti. Disporlo sarebbe un *monstrum* giuridico, destinato a creare guasti irrimediabili alla stabilità psicofisica dei minori.

Pensiamo soltanto se anche noi adulti dovessimo cambiare letto ed abitudini ogni sera!!! Diventeremmo folli! Sarebbe questa la sorte che, per legge, dovremmo riservare ai minori quando tutta la dottrina psicologica che li riguarda, ci ha insegnato che "il minore ha bisogno di riconoscere punti certi e sicuri per mantenere la stabilità psicofisica"?

Nei cinque anni di applicazione della Legge 54/05, nessuna CTU ammessa dal Giudice si è pronunciata nel senso che questo disegno di legge vorrebbe imporre. Ovviamente, e nel rispetto dei diritti del minore, le giornate tra padre e madre vengono cadenzate dallo psicologo secondo le modalità che si ritengono

di minor disagio per i minori. Vi posso assicurare che la tempistica adottata non penalizza il genitore “non collocatario”. Ho portato (e le consegno al Signor Presidente) due sentenze: quella del Tribunale di Rimini, estensore Dott. Casula ex Presidente di quel Tribunale, osannata nel preambolo di questo Ddl dal Prof. Maglietta come esempio da seguire, e quella della Corte d’Appello di Bologna - di solo due mesi dopo - (con l’ottimo commento della Dott.ssa Arceri, che vedo presente) che l’annulla. Sono la dimostrazione che questo articolato non solo peggiora quello del 2006, ma rischia davvero di peggiorare gli orientamenti giurisprudenziali innovativi che hanno superato i difetti di quella legge. Mi scuso per la lunghezza del preambolo ed “entro” nell’elaborato legislativo per rendere più chiaro il dissenso (come sono stata abituata a fare, quando sedevo in Senato, sui banchi di questa Commissione).

Articolo 1 è considerato “lo specchio” del contenuto di una legge. L’intento è: **la pariteticità dei tempi** (non degli obblighi degli adulti nel mantenimento dei figli in rapporto di proporzionalità!).

Con buona pace del rispetto dei diritti dei minori che, a questa “pariteticità”, saranno sacrificati.

Conferma la mia tesi **la sostituzione del secondo comma** dell’art. 155 c.c.

Vi leggo come è scritto attualmente: *“Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi siano affidati; determina i termini e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli”.*

Leggete il testo di oggi: si pretende di sostituire una frase chiarissima, che contiene l’obbligo primario del mantenimento, con l’avverbio “pariteticità”...

La modifica relativa al doppio domicilio dei minori, è quasi ridicola essendo giuridicamente disposto che ciascuno può avere

più di un domicilio (quindi il riferimento è superfluo), ma sempre un'unica residenza che il minore dovrà avere presso il genitore collocatario.

Assurda è la partecipazione degli ascendenti in un processo di separazione che **attiene lo status**, quando i loro diritti sono già benissimo chiariti nell'attuale articolo 155 c.c..

Richiamo la Vostra attenzione sull'ipotesi che un processo speciale (tale è quello di separazione) sia gravato non solo dalla presenza dei coniugi, ma – in ipotesi – da quattro ascendenti (!!!) pronti a sbranarsi sui tempi che loro spettano. Ci sono già i mezzi tecnici per chiedere al Tribunale ordinario di decidere dei loro diritti e ricordo che vi sono sentenze della Cassazione che li hanno esclusi dal processo di separazione.

Procediamo nell'esame dell'art. 1, punto e ... là ove è stata scritta la frase: *“il costo dei figli è valutato tenendo conto:*

1 – resta l'ipotesi della Legge n° 54/06;

2 – resta, ma si tolgono le parti”.

Però, dopo, si tolgono le parti più significative e cioè i punti 3-4-5 dell'attuale art. 155 c.c.: la valutazione sul “tenore di vita... i tempi di permanenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore ed infine si toglie il 5° comma che è importantissimo (la Polizia Tributaria).

Sull'art. 2 non mi soffermo perché sarebbe da riscrivere. Mi limito a sottolineare che **al punto b** (penultimo comma) si fa riferimento al 5° comma dell'art. 155 c.c., dimenticando che nell'art. 1 questo comma è stato eliminato.

Sull'art. 3 non mi soffermo ... dico solo che “se si trascrive” il diritto di assegnazione, si può fare opposizione instaurando un nuovo lungo processo. Quindi è prudente lasciare la disposizione così come è scritta nella Legge 54/06.

Sull'art. 4 la previsione è assurda. Se il figlio è minorenni non può essere titolare di conto corrente e se è maggiorenne solo lui ne ha la titolarità e la disponibilità del conto.

Sull'art. 6 c'è il disegno di legge del Senatore Berselli approvato dal Senato, ora alla Camera. Annoto che, ancora una volta, nell'articolo **manca il riferimento alla modifica dell'art.**

38 disp. att. c.c. per cui come ha detto la Cassazione nella famosa ordinanza, la competenza resta al T.M. anche se qui si pretenderebbe di toglierla.

Sull'art. 7 ritengo la disposizione positiva. Di fatto, la presenza del Presidente del Tribunale è stata eliminata con la delega al G.I. (la cui ordinanza reggerà il processo). E' opportuno il reclamo al Collegio per gli eventuali controlli sulle ordinanze del G.I.

Sull'art. 8 mai considerare “la mediazione familiare” una condizione di procedibilità. Inoltre ricordo che l'eventuale “elaborazione” durante il processo, non dà risultati positivi quando il conflitto è forte, tanto che il G.I. usa un altro strumento – ben più affidabile – e cioè la CTU (consulenza tecnica d'ufficio).

Concludo, augurandomi che dal DDL 957 vengano depennate le c.d. “innovazioni” che non hanno né stile giuridico appropriato per il processo speciale, né **effetti positivi rispetto all'obbligo di mantenimento che incombe su entrambi i genitori, cui in questo elaborato si sostituisce il termine “paritetività” che nulla condivide giuridicamente con quell'obbligo.**